UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Mercoledì, 11 luglio 1923** — **Numero 162**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO.

Tabelle relative al R. decreto 19 aprile 1923, n. 1314, che approva l'organico e determina le facoltà delle dogane del Regno, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 27 giugno 1923, n. 150.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. **1419.**
Abolizione delle Commissioni distrettuali, compartimentali e provinciali per la pesca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'articolo 15 del regolamento per la pesca marittima approvato con R. decreto 13 novembre 1882, n. 1090;

Visto l'articolo 25 del regolamento per la pesca lacuale e fluviale approvato con R. decreto 22 novembre 1914, numero 1486;

Visto l'articolo 72 del regolamento per l'esecuzione della legge 24 marzo 1921, n. 312, approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Commissioni distrettuali e compartimentali per la pesca marittima e quelle provinciali per la pesca fluviale e lacuale, create rispettivamente con gli articoli 15 del regolamento sulla pesca marittima, approvato con R. decreto 13 novembre 1882, n. 1090, e 25 del regolamento sulla pesca lacuale e fluviale, approvato con R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486, sono soppresse.

Art. 2.

Le funzioni già di spettanza delle Commissioni soppresse col precedente articolo restano deferite alle Commissioni di esperti di cui all'art. 72 del Regolamento approvato col Regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. 1421.

Disposizioni per l'esonero ed il trattamento di quiescenza del personale insegnante delle RR. Scuole superiori, speciali e pratiche di agricoltura, nonchè del personale direttivo delle RR. Stazioni di prova agrarie e speciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 7 del Nostro decreto 25 gennaio 1923, n. 87;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Non oltre il 31 dicembre 1923 saranno dispensati dal servizio, udito il Consiglio dei Ministri, i professori ordinari e straordinari delle RR. Scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia, e i direttori ordinari e straordinari e i vice-direttori delle RR. Stazioni di prova agrarie e speciali, i quali si trovino in una delle condizioni seguenti:

a) di non poter più adempiere con efficacia al loro ufficio;

b) di avere dimostrata scarsa assiduità e diligenza nell'insegnamento o, per quanto riguarda il personale direttivo degli istituti sperimentali, scarsa attività scientifica o di aver contravvenuto abitualmente agli altri obblighi di legge;

c) di aver esercitato le proprie funzioni in modo da menomare la dignità del grado ovvero da demeritare la pubblica stima e fiducia nell'opera loro.

Art. 2.

Entro il termine, di cui al precedente articolo, gli insegnanti delle RR. Scuole speciali e pratiche d'agricoltura aventi 40 anni di servizio e 65 anni di età, saranno collocati a riposo.

Gli insegnanti delle predette scuole che non siano riconosciuti abili al servizio per motivi di salute o per incapacità e quelli che diano scarso rendimento di lavoro, saranno dispensati dal servizio.

Art. 3.

Nel caso che si debba procedere a riduzione di organici ed in correlazione a tale riduzione, potranno essere dispensati dal servizio gli insegnanti che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 1923, 40 anni di effettivo servizio ovvero 70 anni di età con almeno 20 anni di effettivo servizio.

Art. 4.

Attuati i collocamenti a riposo e le dispense dal servizio, di cui ai precedenti articoli, qualora il personale in servizio risulti ancora in eccedenza rispetto ad eventuali nuove tabelle organiche, si dispenseranno altri insegnanti fino all'eliminazione della eccedenza.

Art. 5.

Contro i provvedimenti di collocamento a riposo e di dispensa dal servizio è ammesso soltanto il ricorso alla 4ª Sezione del Consiglio di Stato per incompetenza o eccesso di potere.

Art. 6.

Al personale contemplato dal presente decreto si applica la disposizione di cui all'art. 6 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87.

Art. 7.

I provvedimenti di cui agli articoli 2, 2° comma, 3 e 4 del presente decreto saranno adottati, previo parere di una Commissione composta di 3 membri scelti dal Ministro per l'agricoltura.

I membri della Commissione predetta godranno, oltrechè delle indennità di viaggio e di missione stabilite dalle norme vigenti, anche del gettone di presenza che compete ai membri del Consiglio per i servizi del Ministero per l'agricoltura, istituito con R. decreto 11 gennaio 1923, n. 25.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE CAPITANI D'ARZAGO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. 1423.

Norme per la rappresentanza e la difesa della pubblica amministrazione nei giudizi da svolgersi nella Tripolitania e nella Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289;

Visti i Regi decreti 24 novembre 1913, nn. 1303 e 1304;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Colonie di concerto coi Ministri della giustizia e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le cause da trattarsi nella Tripolitania e nella Cirenaica interessanti in genere la pubblica amministrazione sono nominati, con decreto del Governatore, sentito il parere del presidente della Corte di appello di Tripoli e del rappresentante del Pubblico ministero, presso la stessa Corte, avvocati e procuratori del libero foro, nel numero che dallo stesso Governatore sarà ritenuto necessario.

La nomina dei delegati erariali ed ogni successiva variazione sono dal Governatore comunicate al Ministero delle colonie.

Art. 2.

I delegati erariali devono astenersi dall'assumere cause contro lo Stato e le amministrazioni dipendenti presso qualunque giurisdizione anche del Regno e sottostare al giudizio inappellabile dell'avvocato generale erariale per la liquidazione degli onorari e delle competenze.

Per la trattazione delle cause debbono corrispondere direttamente col Governo della colonia, tenendo conto delle istruzioni che di volta in volta dal medesimo verranno impartite.

Debbono informare il Governo stesso di tutti gli incidenti della causa e chiederne l'adesione per quelli che intendono

sollevare, dargli pronta notizia delle sentenze intervenute nonchè delle opposizioni che sopravvengano agli atti esecutivi di qualunque specie.

Non possono procedere alla notificazione delle sentenze nè produrre gravame senza l'autorizzazione del Governo della colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1427.

Soppressione del servizio delle commissioni presso l'Amministrazione delle poste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti gli articoli 10 e 11 della legge 2 luglio 1912, n. 748, con i quali veniva istituito un nuovo servizio denominato delle commissioni, che ha assorbito il preesistente servizio degli atti da legalizzare, autorizzato coll'articolo 3 del Regolamento generale sul servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto l'art. 3 comma *g*) del Regolamento generale anzidetto che autorizza gli uffici postali a far da intermediari per la legalizzazione degli atti redatti tanto all'estero quanto all'interno;

Considerato che il servizio delle commissioni non solo non ha avuto lo sviluppo previsto, ma, anche, è andato continuamente decadendo, non risultando praticamente utile, mentre invece, si è rilevato deficitario agli effetti finanziari:

Considerato per altro che il servizio preesistente degli atti da legalizzare non richiede eccessiva spesa, ha mantenuto costante la sua diffusione, e si è manifestato utile per il pubblico;

Ritenuto quindi necessario procedere alla soppressione del servizio delle commissioni propriamente detto e al mantenimento del preesistente servizio atti da legalizzare;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 10 e 11 della legge 2 luglio 1912, n. 748, con cui si autorizza l'Amministrazione delle poste ad eseguire il servizio delle commissioni, sono abrogati, rimanendo però in vigore le disposizioni contenute nel capoverso 5° dell'articolo 11 concernenti il servizio degli atti da legalizzare, autorizzato con l'art. 3 lettera *g*) del Regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore col 1° settembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1923, n. 1428.

Proroga della disposizione transitoria contenuta nell'art. 64 della legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa alla negoziazione alle grida nelle Borse del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio;

Ritenuta l'opportunità di prorogare la disposizione transitoria contenuta nell'art. 64 della predetta legge;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro; di concerto coi Ministri delle finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le persone fisiche e morali che, alla data di emanazione del presente decreto, godono della facoltà di negoziare alle grida nelle Borse del Regno a norma dell'art. 64 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e quelle che assunsero la liquidazione di istituti di credito già fruenti della facoltà suddetta, potranno continuare a negoziare alle grida nelle Borse del Regno, fino a nuova disposizione.

Gli istituti di credito di carattere nazionale con capitale versato di almeno 100,000,000 i quali alla data del presente decreto a norma dell'articolo suddetto godono la facoltà di negoziare alle grida di alcune Borse del Regno, potranno, fino a nuova disposizione, essere ammessi alle grida in quelle altre Borse, presso le quali godono simile facoltà altri istituti purchè siano già stabiliti sulle relative piazze.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1431.

Numero dei commissari di leva.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 14 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309;

Visti i risultati del censimento della popolazione eseguito nel 1921 e tenuto conto della attuale circoscrizione amministrativa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero complessivo dei commissari di leva è di centotrentasette.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGI DECRETI nn. 1376, 1377, 1378, 1381, 1382, 1383.

Erezione in ente morale; frazioni di Comune distaccate ed aggregate ad altro Comune; cambiamento di denominazione di Comune.

N. 1376. R. decreto 7 giugno 1923, col quale, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, la Fondazione Luigi Mangiagalli presso i RR. Istituti clinici di perfezionamento di Milano è eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

N. 1377. R. decreto 14 giugno 1923, col quale, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, la Fondazione Antonio Ceci presso la R. Università di Pisa viene eretta in Ente morale ed approvato il relativo statuto.

N. 1378. R. decreto 14 giugno 1923, col quale, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, la Fondazione Ernesto Pestalozza presso la R. Università di Roma viene eretta in Ente morale ed approvato il relativo statuto.

N. 1381. R. decreto 14 giugno 1923, col quale, su proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, le frazioni basse del comune di Rotafuori (Bergamo) sono distaccate dal Comune stesso ed aggregate al comune di Mazzoleni.

N. 1382. R. decreto 14 giugno 1923, col quale, su proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, si autorizza il cambiamento della denominazione del comune di Nervesa, in quella di Nervesa della Battaglia.

N. 1383. R. decreto 7 giugno 1923, col quale sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, l'Asilo infantile istituito nella frazione di Maggio del comune di Cremeno viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo Statuto organico.

RELAZIONI e REGI DECRETI **che prorogano i poteri dei Regi Commissari straordinari di alcuni Comuni.**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 17 maggio 1923 sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Prun.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di V. M. lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio Commissario del comune di Prun, non consentendo le condizioni attuali dello spirito pubblico di indire subito le elezioni per la ricostituzione del Consiglio comunale.

Con lo stesso decreto si provvede alla costituzione del Regio Commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto in data del 31 dicembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Prun, in Provincia di Verona, è nominato Commissario straordinario il signor cav. Antonio De Boni;

Ritenuto che, dovendo lo stesso essere esonerato per ragioni di servizio, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Prun è prorogato di tre mesi.

Art. 2.

Il signor cav. Antonio Altamura è nominato Commissario straordinario per la disciolta amministrazione comunale di Prun fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge, in sostituzione del sig. cav. Antonio De Boni, che viene esonerato.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 giugno 1923 sul decreto che proroga i poteri dei Commissari strordinari di Miciglìano, Cerchio, Castelforte, Collepietro, Troina e Domegge.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di V. M. lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi Commissari dei comuni di Castelforte (Caserta) Miciglìano (Aquila) Cerchio (Aquila) Collepietro (Aquila) Troina (Catania) Domegge (Belluno), per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione delle normali rappresentanze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduti i Nostri decreti in data 25, 28 gennaio, 18 febbraio, 1, 4 e 11 marzo corrente anno, con cui vennero sciolti rispettivamente Consigli comunali di Miciglìano (Aquila), Cerchio (Aquila), Castelforte (Caserta), Collepietro (Aquila), Troina (Catania) e Domegge (Belluno);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il temine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Miciglìano, Cerchio, Castelforte, Collepietro, Troina e Domegge è prorogata di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re in udienza del 24 giugno 1923 sul decreto che proroga i poteri dei Commissari straordinari di Novara di Sicilia (Messina) Martina Franca (Lecce), Laureana di Borello (Reggio Calabria), Siracusa e Aci Castello (Catania).

SIRE,

Mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di V. M. lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri dei regi commissari dei comuni di Novara di Sicilia, Martina Franca, Laureana di Borello, Siracusa ed Aci Castello per dar modo agli amministratori straordinari di completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi dei comuni suddetti, e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, d'indire subito le elezioni per la ricostituzione delle normali rappresentanze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, Presidente del Consigli dei Ministri;

Veduti i Nostri decreti in data 27 ottobre 1922, 7 gennaio, 18 febbraio, 15 e 18 marzo 1923, con cui vennero sciolti rispettivamente i Consigli comunali di Novara di Sicilia (Messina), Martina Franca (Lecce), Laureana di Borello (Reggio Calabria), Siracusa, Aci Castello (Catania);

Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il T. U. delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 11 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine per la ricistituzione dei Consiglio comunali di Novara di Sicilia, Martina Franca, Laureana di Borello, Siracusa ed Aci Castello è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, 24 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 giugno 1923 sul decreto che proroga i poteri dei Commissari straordinari di Nizza di Sicilia (Messina), Giulianova (Teramo), Patrica (Roma), Celano (Aquila), Belpasso (Catania), Squillace (Catania), Gagliano Castelferrato (Catania).

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di V. M. lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei regi commissari dei comuni di Nizza di Sicilia, Giulianova, Patrica, Celano, Belpasso, Squillace e Gagliano Castelferrato, per dar modo agli amministratori straordinari di completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi dei comuni suddetti, e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione delle normali rappresentanze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduti i Nostri decreti in data 14 maggio 1922, 1, 4 e 11 marzo 1923 con cui vennero sciolti rispettivamente i Consigli comunali di Nizza di Sicilia (Messina), Giulianov (Teramo) Patrica (Roma), Celano (Aquila), Belpasso (Catania) Squillace (Catania) e Gagliano Castelferrato (Catania);

Veduta la legge comunale e provinciale nonchè il Testo Unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 approvate con R. decreto 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Nizza di Sicilia, Giulianova, Patrica, Celano, Belpasso, Squillace, Gagliano Castelferrato è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

VITTORIO EMANUELE.

VITTORIO EMANUELE III

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 14 giugno 1923 sul decreto che proroga i poteri dei Commissari straordinari dei comuni di Grado, S. Canciano Pieris, Ronchi, Melilli, Carlentini e del Consiglio provinciale di Potenza.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di V. M. lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri dei Regi Commissari dei comuni di Grado (Trieste), San Canciano Pieris (Trieste), Ronchi (Trieste), Melilli (Siracusa), Carlentini (Siracusa) e della Commissione straordinaria della provincia di Potenza, per dar modo agli amministratori straordinari di completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi degli enti suddetti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduti i Nostri decreti in data 18 e 25 febbraio, 1 e 11 marzo 1923, con cui vennero sciolti rispettivamente i Consigli comunali di Grado (Trieste), San Canciano Pieris, ora S. Canziano d'Isonzo (Trieste), Ronchi (Trieste), Melilli (Siracusa), Carlentini (Siracusa) ed il Consiglio provinciale di Potenza;

Veduta la legge comunale e povinciale, nonchè il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Grado, San Canciano Pieris, Ronchi, Melilli, Carlentini e del Consiglio provinciale di Potenza è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 15 marzo 1923.

Cancellazione dall'elenco delle strade provinciali di Ferrara di un tratto della strada provinciale di Pontelagoscuro ed in sua vece classificazione fra le provinciali di Ferrara di un tratto della strada comunale di accesso al sottopassaggio della ferrovia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuto che, al fine di evitare l'intralcio al pubblico transito lungo la strada provinciale di Pontelagoscuro, derivante dal passaggio a livello in prossimità della stazione di Ferrara, venne dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato eseguito un sottopassaggio, a circa 100 metri verso nord, e costruita dal comune di Ferrara la strada di accesso al sottopassaggio medesimo, fra l'origine della detta provinciale a Porta Po in Ferrara e l'innesto con la stessa al bivio per Bondeno e Pontelagoscuro, e poi, in data 22 ottobre 1920, venne stipulata fra la provincia, il comune di Ferrara e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato regolare convenzione, in base alla quale, fra l'altro, è da classificarsi il tratto della provinciale di Pontelagoscuro, dalla sua origine all'incontro con la nuova comunale, e da classificarsi, fra le provinciali di Ferrara, la parte centrale del tratto della comunale stessa lunga, fra i detti limiti, m. 541,50, di cui m. 107 di traversa dell'abitato di Ferrara;

Viste le analoghe deliberazioni, in data 15 marzo e 14 giugno 1922, prese rispettivamente dalla R. Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Ferrara e dal Commissario prefettizio del comune di Ferrara;

Ritenuto che, procedutosi alle prescritte pubblicazioni della

deliberazione 15 marzo 1922 in tutti i Comuni della provincia non furono prodotti reclami;

Considerato che le chieste variazioni di classe ai due suindicati tratti di strada risultano giustificate dalla notevole convenienza per il pubblico transito di sottopassare alla ferrovia anzichè di attraversarla a raso;

Che, soppresso il passaggio a livello, e quindi interrotta la continuità del transito lungo la provinciale di Pontelagoscuro, il tratto di strada ai suoi accessi ha perduto il primitivo carattere e pertanto è da classificarsi;

Che, al contrario, trovasi nelle migliori condizioni di viabilità il tratto di strada in cui ricade il sottopassaggio, e che, facendo esso parte della provinciale che congiunge Ferrara coll'importante centro industriale e col porto fluviale di Pontelagoscuro, riveste i caratteri richiesti dall'articolo 13 della vigente legge sui lavori pubblici per essere dichiarato provinciale;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13, 14 e 15 della legge citata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' cancellato dall'elenco delle strade provinciali di Ferrara il tratto della strada provinciale di Pontelagoscuro, dalla sua origine, alla barriera di Porta Po in Ferrara, sino all'incontro con la strada comunale di accesso al sottopassaggio della ferrovia, ed è in sua vece classificata fra le provinciali di Ferrara, limitatamente (in larghezza) alla sola parte centrale fra i cordoni in pietra da taglio, la detta strada comunale, della lunghezza di m. 541.50, di cui m. 107, a partire dalla barriera Porta Po, costituiscono traversa interna dell'abitato del comune di Ferrara;

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1923.
Annullamento del decreto Ministeriale 20 marzo 1923.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2431;

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1923 registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1923, reg. n. 2 industria e commercio e lavoro, fog. n. 366, e pubblicato nel n. 97 della *Gazzetta Ufficiale* dell'anno 1923, con il quale è stato bandito il concorso al posto di insegnante titolare di scienze naturali, fisiche, chimiche e merceologia nel R. istituto commerciale di Feltre;

Vista la deliberazione in data 28 maggio 1923, con la quale il Consiglio d'amministrazione del R. istituto commerciale di Feltre chiede per ragioni di economia che sia annullato il concorso predetto.

Sulla proposta del direttore generale del commercio.

Decreta:

E' annullato il decreto Ministeriale 20 marzo 1923 pubblicato nel n. 97 della *Gazzetta Ufficiale* dell'anno 1923 con il quale è stato bandito il concorso per la cattedra di insegnante titolare di scienze naturali, fisiche, chimiche e merceologia nel R. istituto commerciale di Feltre.

Il direttore generale del commercio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, lì 10 giugno 1923.

Il Ministro
TEOFILO ROSSI.

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1923.
Affida al Comitato liquidatore delle gestioni di guerra il servizio inerente alla liquidazione della gestione del traffico marittimo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093, che sopprime la Giunta esecutiva del Comitato interministeriale, istituita per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace, ai sensi del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, e costituisce un Comitato liquidatore delle gestioni di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1920, n. 20050, emanato per l'applicazione del predetto Atto Sovrano;

Visto il decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 671, che istituisce un conto corrente tra il Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari ed il Tesoro, per il servizio del traffico marittimo;

Ritenuta la necessità di affidare al Comitato liquidatore la trattazione di tutti gli affari relativi al servizio di liquidazione della gestione del traffico marittimo assunta dal Ministero dei trasporti ferroviari e marittimi e devoluta attualmente al Ministero della marina - Commissariato della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1923, il Comitato liquidatore delle gestioni di guerra, istituito presso il Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) assume il servizio inerente alla liquidazione della gestione del traffico marittimo.

Art. 2.

Per il passaggio alla Ragioneria generale dello Stato degli uffici del personale che si occupano attualmente del servizio di liquidazione indicato nel precedente articolo 1, si osserveranno le norme stabilite all'art. 8 del decreto Ministeriale 12 agosto 1920, n. 20050.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 giugno 1923.

Il Ministro — DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 9 luglio 1923.

	Media		Media
Parigi	136 99	Belgio	113 16
Londra	108 50	Olanda	9 30
Svizzera	405 07	Pesos oro	18 52
Spagna	338 50	Pesos carta	8 15
Berlino	0 012	New York	23 79
Vienna	0 033	Oro	459 03
Praga	72 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3 50 % netto (1906)	77 32
	3 50 % » (1902)	71 50
	3 00 % lordo	49 —
	5 00 % netto	86 06

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi postali — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di gennaio 1923*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati estinti smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di gennaio	—	60,349	30,617	29,732	308,387	229,166
Mesi precedenti	—	—	—	—	—	—
Somme totali dell'anno in corso	—	60,349	30,617	29,732	308,387	220,166
Anni 1876-1922	11,037	25,373.573	18,054,043	7,319,530	118,225,794	90,760,648
Somme complessive	11,037	25,433,922	18,084.660	7,349.262	118.534,181	90,989,814

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di gennaio	268,256,460 70	—	268,256,460 70	244,456,197 73	23,800,262 97
Mesi precedenti	—	—	—	—	—
Somme totali dell'anno in corso	268,256.460 70	—	268,256,460 70	244.456.197 73	23,800,262 97
Anni 1876-1922	31,157.328,332 45	1,659,563,803 73	32,816,892,136 18	24,182.604,369 35	8,634,287,766 83
Somme complessive	31,425,584,793 15	1,659,563,803 73	33,085,148,596 88	24,427,060,567 08	8,658,088,029 80

LIBRETTI AL PORTATORE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti smarriti prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di gennaio	—	660	92	568	2,970	2,197
Mesi precedenti	—	—	—	—	—	—
Somme totali dell'anno in corso	—	660	92	568	2,970	2,197
Anni 1915-1922	385	48,731	12,839	35,892	168,305	147,436
Somme complessive	385	49,391	12,931	36,460	171,365	149,633

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di gennaio	2,490,522 15	—	2,490,522 15	1,794,431 49	696,090 66
Mesi precedenti	—	—	—	—	—
Somme totali dell'anno in corso	2,490,522 15	—	2,490,522 15	1,794,431 49	696,090 66
Anni 1915-1921	104,075.911 39	2,027,876 53	106,103,787 92	82,277,686 76	23,826,101 16
Somme complessive	106,566,433 54	2,027,876 53	108,594.310 07	84,072,118 25	24,522,191 82

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di dicembre	1,803	1,241	562	2,411	4,132,107 96	2,778	3,109,724 02	1,022,383 94
Mesi precedenti	—	—	—	—	—	—	—	—
Somme totali dell'anno in corso	1,803	1,241	562	2,411	4,132,107 96	2,778	3,109,724 02	1,022,383 94
Anni 1883-1922	332,569	208,348	124,221	1,658,762	1,086,482,288 07	2,392,193	1,022,102,288 19	64,379,999 88
Somme complessive	334,372	209,589	124,783	1,661,173	1,090,614,396 03	2,394,971	1,025,212,012 21	65,402,383 82

ACQUISTI DI RENDITA

e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti.

	Quantità	Importo
Mese di gennaio	1,095	8,047,258 58
Mesi precedenti	—	—
Somme dell'anno in corso	1,095	8,047,258 58
Anni 1876-1922	527,938	936,444,218 89
Somme complessive	529,033	944'491,477 47

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO

tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719 per la riforma contabile.

	Quantità
Mese di gennaio	181
Mesi precedenti	—
Somma dell'anno in corso	181
Anni 1909-1922	4,669,082
Somma complessiva	4,669,263

Rimasti in corso N. 195,158

SOMME

caduto in prescrizione.

	Importo
Mese di gennaio	—
Mesi di precedenti	—
Somme dell'anno in corso	—
Anni 1905-1922	6,421,107 20
Somme complessive	6,421,107 20

RIMESSE

degli italiani residenti all'estero.

	Quantità dei depositi	Importo
Mese di gennaio	3,711	18,418,242 58
Mesi precedenti	—	—
Somme dell'anno in corso	3,711	18,418,242 58
Anni 1890-1922	1,913 005	4,858,302,425 59
Somme complessive	1,916,716	4,876,720,668 17

Dario Peruzy, direttore. — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.